



LEGAMBIENTE

Roma, 27 settembre 2016

Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Via Cristoforo Colombo, 44
00187 - Roma

Per conoscenza: - Regione Sardegna
Direzione Generale Difesa Ambiente
Servizio sostenibilità ambientale valutazione impatti
e sistemi informativi ambientali (SAVI)

- Sindaci dei Comuni di Sassari, Alghero, Bosa, Cuglieri,
Magomadas, Narbolia, Porto Torres, San Vero Milis, Stintino,
Tesnuraghes, Villanova Monteleone

Oggetto: Osservazioni al progetto "Prospezione geofisica al largo della costa nord-occidentale della Sardegna - zona marina E denominato d 2 E.P.-TG" - Proponente TGS-NOPEC.

Legambiente nazionale e Legambiente Sardegna, associazione di tutela ambientale che agisce nella tutela di interessi diffusi, in riferimento al procedimento citato in oggetto, trasmettono le seguenti osservazioni:

Premesso che la Valutazione di Impatto Ambientale relativa alle indagini geofisiche in oggetto non possa non considerare, per la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema marino, la logica prosecuzione di tali attività che hanno come fine ultimo la possibilità di coltivare l'eventuale giacimento di idrocarburi individuato.

Considerato che tali indagini geofisiche per la ricostruzione della stratigrafia presente nei fondali marini consistono nell'utilizzo della ormai conosciuta tecnica dell'airgun;

Considerato che la vicinanza dell'area oggetto delle indagini geofisiche con diverse aree marine e costiere tutelate quali: il santuario per i mammiferi marini del Mar Ligure (Santuario dei cetacei), la Riserva Naturale delle Bocche di Bonifacio, il Parco Nazionale Arcipelago della Maddalena, l'Area marina protetta "Isola dell'Asinara", l'Area Marina Protetta Capo Caccia e il Parco Naturale Regionale di Porto Conte.

Visto che nella stessa area in oggetto, posta nella porzione nord occidentale della Sardegna, insiste un'altra istanza di prospezione geofisica attiva che prevede le stesse modalità esecutive delle indagini, e che tale istanza ha avuto già in passato un parere negativo riguardo alla compatibilità ambientale espresso dalla CTVA n. 1650 del 7/11/2014.

La scrivente associazione ambientalista riporta in merito alle indagini oggetto della procedura di VIA le seguenti osservazioni:

- nel rilasciare un parere, di qualsiasi natura esso sia, la Valutazione di Impatto Ambientale non può non tenere in considerazione anche gli scenari successivi che l'attività oggetto del parere



LEGAMBIENTE

porta inevitabilmente con se, e quindi nel caso specifico non si possono non tenere in considerazione gli impatti ambientali causati nell'area in oggetto dalle eventuali successive fasi di ricerca, di esplorazione e di estrazione di idrocarburi, che prevedono quindi l'installazione di piattaforme petrolifere.

- Nonostante la società proponente minimizzi l'impatto delle attività da svolgere, distinguendo tra attività in 2D e attività in 3D e differenziando i periodi di esecuzione delle indagini in 80 giorni per la prima fase e 120 giorni per la seconda fase, la tecnica utilizzata in entrambe le fasi per le indagini è quella dell'airgun.

Questa tecnica è riconosciuta dalla comunità scientifica internazionale come altamente Impattante per il delicato ecosistema marino, specialmente quando applicata per lunghi tratti di mare e per periodi prolungati, come nel caso delle attività a scopi petroliferi. La tecnica prevede l'esplosione in acqua di aria compressa che genera degli impulsi che si riflettono sui fondali e vengono registrati in superficie da degli idrofoni. Le frequenze utilizzate, il rumore prodotto dall'esplosione e la ripetitività delle operazioni sono la causa degli impatti sull'ecosistema marino tanto da indurre la comunità scientifica internazionale a schierarsi contro l'utilizzo di questa tecnica per scopi di ricerca petrolifera. Risaputi sono anche gli impatti sui cetacei che, a causa dell'inquinamento acustico generato, possono manifestare perdita dell'orientamento, sordità temporanea o definitiva, danni agli organi interni e traumi fisici che possono portare persino alla morte.

- Il patrimonio di biodiversità che presenta il mar della Sardegna, come testimoniano le numerose aree vincolate e tutelate elencate precedentemente alle presenti osservazioni, mal si sposa con le attività di prospezione geofisica oggetto della VIA.

Infatti nonostante l'area oggetto di indagini sia stata ripermetrata in modo da non andare a sovrapporsi con i confini delle aree marine protette e sensibili da un punto di vista ecologico, spesso si sottovaluta l'estensione e la propagazione dell'inquinamento acustico generato dalle esplosioni derivanti dell'airgun, che possono arrivare fino a diverse migliaia di chilometri di distanza dalla sorgente sonora, estendendosi quindi al di fuori da quelli che vengono presi come limiti geografici dei vari permessi di prospezione. L'airgun può provocare quindi danni e alterazioni comportamentali in diverse specie di organismi fino ad 8 km di distanza, mentre i capodogli in particolare tendono a cessare i loro sistemi di segnali sonori per l'eco-localizzazione, la socializzazione, interrompendo anche l'attività di alimentazione in risposta a impulsi sonori emessi a più di 300 km di distanza.

- Letto con molta attenzione le motivazioni che hanno supportato il parere negativo riguardo alla compatibilità ambientale alla analoga richiesta di VIA per prospezioni nella stessa zona marina E da parte della società Schlumberger italiana (CTVIA n. 1650 del 7/11/2014), si ritiene come le stesse motivazioni valgano anche per la presente istanza presentata dalla TGS NOPEC.

Infatti l'unica differenza degna di nota tra le due richieste riguarda l'incremento della distanza dell'area interessata dalle prospezioni rispetto al Santuario dei Cetacei Pelagos, che veniva lambito dalla richiesta Schlumberger mentre nel progetto TGS-NOPEC la distanza è di 15 miglia marine. Questo modesto incremento della distanza dal Santuario non modifica il sostanziale impatto delle attività con l'ecosistema marino presente, infatti nel parere si specifica come *“l'eventuale ripermetrazione dell'area non risolverebbe i problemi di possibili interferenze e impatti ambientali sui mammiferi marini che transitano e/o sono presenti nell'area in concessione e la cui presenza si ritiene strettamente connessa con l'area del Santuario”*



LEGAMBIENTE

A ulteriore supporto della nostra richiesta di giudizio negativo anche per la richiesta oggetto del parere, si sottolinea come sia del tutto coincidente anche l'interferenza con la ZPE italiana tra le due diverse istanze richiamate precedentemente.

Riteniamo quindi opportuno riportare quanto stabilito dal primo comma dall'art. 3 del DPR n. 209 del 27 ottobre 2011, entrato in vigore il 1 gennaio 2012 "Regolamento recante istituzione di Zone di Protezione Ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno":

Art. 3

"Misure di protezione dell'ambiente, degli ecosistemi marini e del patrimonio culturale subacqueo"

comma 1.

Nella zona di protezione ecologica delimitata ai sensi dell'articolo 2, si applicano le norme dell'ordinamento italiano, del diritto dell'Unione europea e delle Convenzioni internazionali in vigore, di cui l'Italia e' parte contraente, in particolare, in materia di:

*a) prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento marino da navi, **comprese le piattaforme off-shore**, l'inquinamento biologico conseguente a discarica di acque di zavorra, ove non consentito, l'inquinamento da incenerimento dei rifiuti, da **attività di esplorazione, sfruttamento dei fondali marini** e l'inquinamento di tipo atmosferico, anche nei confronti delle navi battenti bandiera straniera e delle persone di nazionalità straniera;*

b) protezione della biodiversità e degli ecosistemi marini, in particolare con riferimento alla protezione dei mammiferi marini;

c) protezione del patrimonio culturale rinvenuto nei suoi fondali.

Per i motivi di cui sopra, con la presente si richiede che il provvedimento conclusivo del procedimento di VIA formuli una valutazione analoga a quello emesso per precedenti richieste di analoghe attività nella stessa area, e dichiarare dunque l'incompatibilità ambientale del progetto proposto ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni a causa della insostenibilità degli impatti sulla fauna marina e per i gravi rischi connessi alle attività economiche.

Per ulteriori chiarimenti si prega di far riferimento a:

Dott. Minutolo Andrea - Legambiente nazionale onlus – Ufficio scientifico
06/86268411 – a.minutolo@legambiente.it

Dott. Annalisa Colombu – Legambiente Sardegna
070/659740 – salegambiente@tiscali.it